

Atto registrato il giorno 25/06/2010 al n. 14871 serie 1T.

Repertorio n.81233

Raccolta n.4759

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladieci, il giorno 22 (ventidue) del mese di Giugno.
In Roma, Viale Mazzini numero 55, alle ore 11,30 (undici e trenta).

Avanti a me Dott.ssa Blasi Linda, Notaio in Roma, iscritto nel Ruolo dei
Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,
è presente

- PORRELLO Alfonso, nato a Sciacca (AG) il 14 dicembre 1944, domiciliato in
Palermo, via Resuttana n. 367, codice fiscale PRR LNS 44T14 I533P, il quale
dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente
dell'Associazione "EUROPAN ITALIA" con sede in Roma piazza Manfredo Fanti numero
47 codice fiscale 97116650587.

Detto comparente della cui identità personale io Notaio sono certo mi richiede
di redigere il verbale di assemblea dell'Associazione "EUROPAN ITALIA", indetta
in questo luogo, giorno ed ora, secondo le modalità previste dallo Statuto
Sociale, regolarmente convocata con e-mail certificata in data 8 giugno 2010
protocollo 317/10, allo scopo di discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- modifica della denominazione;
- modifica dello statuto dell'Associazione.

A ciò aderendo io Notaio dò atto come segue dello svolgimento dell'Assemblea.

Assume la Presidenza dell'Assemblea a norma di Statuto il signor Porrello
Alfonso il quale constatato e dato atto che sono presenti:

- i soci aventi diritto al voto e precisamente:
- PORRELLO Alfonso come sopra costituito;
- CAPORIONI Vittorio nato a Ravenna il 25 Settembre 1935;
- BILO' Massimo nato ad Ancona il 23 settembre 1935;
- TOMASELLO Alfio nato a Biancavilla (CT) il 21 marzo 1955;
- il Presidente nella sua stessa persona

dichiara

la presente assemblea regolarmente costituita ed idonea a deliberare sul
sopraesteso ordine del giorno.

Aperta l'adunanza il Presidente espone all'Assemblea le ragioni che rendono
opportune le modifiche dello Statuto dell'Associazione e propone un nuovo testo
aggiornato.

L'Assemblea, preso atto di quanto esposto dal Presidente dopo breve discussione,
all'unanimità,

delibera di

- modificare la denominazione in "ASSOCIAZIONE EUROPAN ITALIA";
- modificare e approvare il nuovo statuto dell'Associazione che viene trascritto
come segue:

STATUTO

Art. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituita una libera associazione denominata "ASSOCIAZIONE EUROPAN
ITALIA", di seguito indicata come Associazione.

2. La sede legale è in Roma piazza Manfredo Fanti numero 47. La sede potrà
essere variata dall'Assemblea degli associati con obbligo di pubblicazione, sul
sito internet www.europan-italia.org, del verbale di assemblea straordinaria
all'uopo redatto.

Art. 2

SCOPO

1. L'Associazione è apolitica ed aconfessionale e senza scopo di lucro ed ha per scopo la promozione, la pratica, lo sviluppo e la diffusione di attività nell'ambito della cultura architettonica, urbanistica, del paesaggio, dell'ambiente e delle politiche sociali e della casa intese come mezzo per la valorizzazione delle professionalità, in particolare giovani, mediante la promozione di ogni forma di attività connessa all'espletamento dei proponimenti sociali.

2. A tal fine l'Associazione intende promuovere:

- ed organizzare concorsi di architettura su tematiche legate ai temi della città e della residenza;
- e coordinare studi, ricerche seminari, mostre e scambi internazionali nelle materie indicate al comma 1;
- concorsi europei di architettura, in particolare il concorso denominato European, coordinandosi, attraverso le organizzazioni europee che hanno i medesimi scopi;
- e incoraggiare le iniziative locali per la diffusione dei risultati dei concorsi
- gli scambi scientifici e culturali nel settore dell'architettura e delle dinamiche di sviluppo urbano sia al livello nazionale che internazionale;
- lo sviluppo delle giovani professionalità;
- la ricerca e la sperimentazione nell'ambito dei temi della casa, dell'ambiente, del paesaggio e delle problematiche urbane legate anche alle criticità sociali;
- la ricerca sui temi dell'abitare le sperimentazioni sull'avvenire dell'ambiente residenziale e sulle trasformazioni dei "modi di vita";
- la divulgazione di tutte le attività di ricerca e sperimentazione, coerenti con gli scopi associativi.

3. Per il raggiungimento delle finalità descritte l'Associazione si impegna a:

- pubblicizzare con ogni tipo di mezzo l'attività dei giovani professionisti che hanno partecipato ai concorsi di European;
- prestare, su richiesta, la propria assistenza alle Amministrazioni e/o privati promotori per la realizzazione delle opere vincitrici, nonché per la eventuale ricerca dei finanziamenti;
- effettuare ogni altra attività utile al perseguimento dei fini associativi anche mediante adesione a organizzazioni, nazionali o internazionali, aventi il medesimo scopo.

Art. 3

ASSOCIATI

1. Gli associati hanno uguali diritti ed obblighi nei confronti dell'associazione.

2. Sono associati le persone fisiche, giuridiche ed enti che aderiscono allo scopo dell'associazione ed al presente statuto e che facciano domanda di ammissione al Consiglio Direttivo. L'ammissione è subordinata all'accettazione della domanda dal Consiglio Direttivo ed al versamento della quota di adesione e della quota annuale associativa. Nel caso di persone giuridiche essi sono distintamente rappresentati da un loro delegato.

3. Coloro che intendono aderire come Soci ordinari devono presentare, unitamente alla domanda, una lettera di presentazione sottoscritta da almeno due soci.

3. Il Consiglio Direttivo deciderà senza obbligo di motivazione sulla domanda di ammissione.

4. L'adesione si intende a tempo indeterminato, salvo recesso scritto da comunicare entro il 31 ottobre. L'eventuale recesso prenderà efficacia dal 1 Gennaio successivo.

5. La qualità di associato si perde, oltre che per recesso, anche per:

- decesso,

- decadenza e/o esclusione pronunciate dall'Assemblea con delibera inappellabile in caso di gravi e comprovate inadempienze al presente statuto ed al regolamento.

- morosità dichiarata con delibera del Consiglio Direttivo.

In caso di recesso, decadenza e/o esclusione, gli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere il rimborso della quota e sono tenuti al pagamento della stessa sino alla data dell'atto deliberativo.

6. Tutti gli associati sono tenuti al versamento della quota associativa deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo il cui versamento dovrà essere effettuato in un' unica soluzione entro il primo trimestre di ogni anno. I nuovi associati, tuttavia, all'atto dell'ammissione sono tenuti al versamento, una tantum, di una quota di adesione, deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo.

7. Gli associati, in regola con gli obblighi statutari, possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione ed intervenire nelle assemblee ordinarie e straordinarie con diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.

8. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 111, comma 4 quinquies, lettera f) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, così come modificato dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, le quote sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

9. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 111, comma 4 quinquies lettera f) del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, così come modificato dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, le quote non sono rivalutabili.

Art. 4

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente e il Vice Presidente
- il Collegio dei Revisori dei conti

Essi sono affiancati da un Comitato Scientifico.

2. Tutte le cariche, fatta eccezione per i revisori dei conti, non soci, sono svolte a titolo gratuito, con il riconoscimento di eventuali rimborsi spesa documentati e autorizzati dal Consiglio Direttivo.

Art. 5

ASSEMBLEA DEI SOCI

1. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

2. Gli associati, in regola con gli obblighi statutari, sono convocati in Assemblea ordinaria dal Presidente, una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, mediante comunicazione in forma scritta dell'avviso di convocazione nelle forme più idonee e affissione presso la sede, 10 giorni prima del suo svolgimento.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quanto ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale dove ha sede l'Associazione.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente ovvero su domanda di tanti associati che rappresentino non meno di un terzo degli soci.

4. L'assemblea ordinaria delibera:

- l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;

- l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti;
 - il compenso dei Revisori dei Conti non soci;
 - l'approvazione delle linee guida generali del programma di attività dell'associazione;
 - la decadenza dei soci
 - l'approvazione del regolamento interno
 - la devoluzione del patrimonio sociale.
5. L'assemblea può riunirsi anche al di fuori della sede, secondo quanto indicato di volta in volta nell'avviso di convocazione.
6. L'assemblea è presieduta dal Presidente in carica o dal vice Presidente.
7. Di ogni seduta dell'Assemblea è redatto un verbale che, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.
8. Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è necessaria la presenza della maggioranza degli associati prevista all'art. 21 c.c.
9. Eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate dall'assemblea che deciderà con il voto favorevole di almeno 3/4 dei votanti.

Art. 6

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri eletti dall'assemblea che restano in carica per un periodo di tre anni. Nel proprio ambito elegge il Presidente ed il vice Presidente dell'Associazione.
2. In caso di dimissioni di un membro, il Consiglio Direttivo procede alla sua sostituzione in via provvisoria, per poi sottoporla alla ratifica nella prima riunione dell'assemblea.
3. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- le proposte sul programma di attività dell'associazione;
 - la nomina del Comitato Scientifico;
 - l'esame e l'approvazione delle domande di adesione degli associati;
 - la determinazione dell'entità delle quote associative;
 - la predisposizione del bilancio.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno, con convocazione scritta diretta ai membri almeno dieci giorni prima della riunione, salvo casi d'urgenza.
5. Per la validità della costituzione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di tanti membri che rappresentino la maggioranza assoluta di quelli in carica.
6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza semplice dei voti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 7

PRESIDENTE

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile, ha la rappresentanza legale dell'Associazione ad ogni effetto di fronte a terzi, in giudizio e davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie; detiene la firma sociale per tutte le operazioni ordinarie e bancarie.
3. Il Presidente ha i seguenti compiti:
- convocare l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
 - curare l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, essendo investito di tutti i poteri a ciò necessari;
 - esercitare nei casi di urgenza i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di tale organo alla prima riunione.
 - compiere tutto quanto per legge o statuto non sia riservato espressamente ad altri organi statutari.
4. Il Presidente può dare delega per compiti specifici a persona di sua fiducia previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 8

IL VICE PRESIDENTE

1. Il Vice-Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo e sostituisce il Presidente in caso di indisponibilità temporanea e nei limiti della delega conferita.

Art. 9

REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri, in possesso dei requisiti di legge, nominati dall'Assemblea. Durano in carica tre anni.

2. Nel caso in cui i candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'albo.

3. Il collegio dei revisori dei conti controlla e sorveglia la gestione finanziaria dell'associazione, esprime il proprio parere su tale gestione nonché sui bilanci preventivi e consultivi redatti dal Consiglio Direttivo informandone l'Assemblea con relazione scritta.

4. I membri del collegio dei revisori dei conti eleggono al proprio interno un presidente. Essi hanno titolo per assistere alle riunioni dell'assemblea ordinaria e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 10

PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea. Durano in carica tre anni e saranno rieleggibili e giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 11

COMITATO SCIENTIFICO

1. L'associazione è assistita nelle proprie attività nazionali e internazionali da un comitato scientifico.

Il comitato scientifico è composto da un numero minimo di 3 membri nominati dal Consiglio Direttivo, scelti fra le personalità riconosciute a livello nazionale per la loro competenza nel settore di attività dell'associazione, avendo cura di rappresentare un ventaglio di competenza il più esteso possibile.

2. I membri del Comitato Scientifico possono partecipare a solo fine consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo. L'attività del comitato scientifico non è retribuita a meno di incarichi espressamente affidati dal Consiglio Direttivo a uno o più membri. Per la partecipazione alle riunioni l'associazione provvede al rimborso delle spese di viaggio eventualmente sostenute.

Art. 12

PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili che le pervengano a qualsiasi titolo purchè non oneroso;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Art. 13

ENTRATE

1. Le entrate dell'associazione sono costituite dalle:

- Quote associative;
- Fondi ricevuti a titolo di patrocinio da enti pubblici e/o privati;
- Contributi, elargizioni a titolo di liberalità che potranno pervenire da privati, Enti pubblici Territoriali (Regioni, Province, Comuni) e da organizzazioni regionali e nazionali cui l'Associazione eventualmente aderisse;
- Ricavati dalle attività in collaborazione con enti pubblici e privati;
- Vendita delle pubblicazioni prodotte;
- Ogni altro tipo di entrata ammesso dalla legge.

2. In caso di scioglimento il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra Associazione che persegua gli stessi scopi sociali.

3. Gli utili e/o gli avanzi di gestione dovranno essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

4. L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio ed ha fine il 31 dicembre di ogni anno.

5. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo dell'esercizio successivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

6. I bilanci sono a disposizione dei soci presso la sede sociale.

Art. 14

DURATA E REGOLAMENTO

1. L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata alla scadenza del suo termine con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, salvo scioglimento anticipato "de iure" o per deliberazione dell'Assemblea.

2. Il funzionamento interno dell'Associazione è disciplinato dal regolamento interno redatto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea.

Art. 15

LIQUIDAZIONE

1. L'eventuale scioglimento anticipato dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria, la quale procede alla nomina di un liquidatore e alla determinazione dei relativi poteri. L'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci in regola con gli obblighi statutari.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 111, comma 4 quinquies, lettera a) del testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, così come modificato dal l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 111, comma 4 quinquies, lettera b) del testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, così come modificato dal l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 in caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, l'assemblea straordinaria delibera di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16

Controversie

Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione o suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Proviviri da nominarsi dall'Assemblea, in occasione della prima assemblea.

ART. 17

Disposizione generale

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta è sciolta alle ore 12 (dodici).

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alla parte che lo approva e lo sottoscrive con me notaio.

Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia, in parte a mano da me Notaio su cinque fogli, occupa pagine sedici e quanto scritto di questa diciassettesima.

Firmato: Alfonso Porrello - Notaio Linda Blasi